

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, mediante 1 pozzo in Comune di QUAREGNA CERRETO, assentita al Sig. SOLA Ermanno con D.D. n° 1.655 del 12.12.2019. PRAT. PROVINCIALE QUAREGNA10.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.655 del 12.12.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20 gennaio 2014 dal Sig. Ermanno SOLA, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e s.m.i., salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Sig. Ermanno SOLA (omissis), la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1,30 ed un volume massimo annuo di metri cubi 30, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,00095 d'acqua pubblica sotterranea, mediante estrazione da pozzo esistente (BI-P-00163) in Comune di Quaregna Cerreto (BI), via Colorei n° 72 e censito al foglio NCT n° 14, mappale n° 889, per uso Civile (alimentazione impianto antincendio ed assimilati), (omissis).

Di accordare la concessione preferenziale chiesta a suo tempo, con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i., e, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e s.m.i., per un ulteriore periodo di anni 30, successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 20 gennaio 2014 e previo pagamento anticipato del corrispondente canone annuo (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.040 di Rep. del 20 gennaio 2014

ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La concessione è altresì accordata a condizione che,

sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI